UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze Politiche

IL SISTEMA ELETTORALE COMUNALE A TRENT'ANNI DALLA LEGGE N.81 DEL 1993

Relatore: Prof. Paola Santinello

Laureando: Francesco Burattin
matricola N. 1229986

A.A. 2023/2024

Sommario

Introduzione 3
Capitolo 1 5
Evoluzione storica dei comuni 5
1.1 L'affermarsi di una nuova classe sociale nel contesto comunale 7
1.2. La storia del voto in Italia 8
1.2.1. Cambiamenti dopo il 1848 8
1.2.2. Elettorato attivo Regno d'Italia 10
1.2.3. Il regime fascista 11
1.2.4. Dopoguerra, caduta del regime fascista 11
Capitolo 2 13
L'organizzazione dell'ente locale 13
2.1. Organi fondamentali dei comuni: Sindaco, Giunta e Consiglio comunale 14
Il Sindaco 14
2.2. La Giunta comunale, funzioni e competenze 16
2.3. Il Consiglio comunale, funzioni e competenze 18
Capitolo 3 21
Le elezioni amministrative prima e dopo la legge n.81 del 1993 21
3.1 Contenuto e ragioni che hanno portato alla legge n.81 del 1993 23
3.2. Ulteriori cambiamenti 28
3.3. Il sistema elettorale comunale nel D.lgs., 18 Agosto 2000, n.267 (Tuel) 30
3.3.1. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 30
3.3.2. Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 33
3.4. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 34
3.5. Come i social media hanno rivoluzionato le elezioni comunali 36
Conclusioni 39
Bibliografia 41
Sitografia 43

Introduzione

Questa tesi si concentra sull'analisi della legge n. 81 del 1993, che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini. Per redigere quest'elaborato, sono stati esaminati dati provenienti da diverse fonti giuridiche e normative, comprese numerose leggi nazionali, sia precedenti che successive alla formazione dello Stato Italiano. L'obiettivo principale è esaminare l'evoluzione del sistema di elezioni comunali nel corso della storia e il mutamento della figura del sindaco. Le elezioni comunali, specialmente l'elezione del sindaco, rappresentano un momento cruciale della democrazia locale, in cui i cittadini esercitano il loro diritto di voto per selezionare i rappresentanti che guideranno la comunità locale; infatti queste elezioni non solo influenzano la selezione dei vertici amministrativi, ma anche la definizione delle politiche locali e lo sviluppo socio-economico della comunità stessa. Il sindaco, come figura chiave all'interno dell'amministrazione comunale, assume un ruolo di grande responsabilità nel plasmare le decisioni politiche, gestire le risorse pubbliche e soddisfare le esigenze dei cittadini. Di conseguenza, l'analisi delle elezioni comunali e in particolare dell'elezione del sindaco è fondamentale per comprendere la dinamica della democrazia locale e valutare l'efficacia delle istituzioni democratiche a livello municipale. Questa tesi si propone di esplorare il processo elettorale comunale, concentrandosi sull'elezione del sindaco, per analizzare le dinamiche politiche, sociali ed economiche che caratterizzano tali consultazioni. Attraverso lo studio delle elezioni comunali e del ruolo del sindaco, si intende fornire una visione chiara e critica della democrazia locale, individuando possibili sfide e opportunità per migliorare il sistema democratico a livello municipale. La tesi è strutturata in tre capitoli: il primo riguarda la storia dei comuni e la loro evoluzione fino alla nascita della Repubblica Italiana; il secondo fornisce un quadro generale degli organi comunali, inclusa la loro modalità di elezione, organizzazione, compiti e funzioni; infine, il terzo capitolo si concentra sulla legge n. 81 del 1993 e sul suo impatto sul sistema di elezioni comunali, con particolare

attenzione al ruolo del sindaco. Inoltre, viene esaminato come i social media e il mondo digitale abbiano influenzato il coinvolgimento politico attivo e la percezione della politica. Questo studio cerca di fornire una panoramica dell'evoluzione del sistema elettorale comunale italiano, con focus specifico sulla figura del Sindaco e sulla legge n. 81 del 1993.

Capitolo 1
Evoluzione storica dei comuni

I comuni sono una forma di autonomia locale, nascono dove i poteri monarchici in Europa sono al livello più basso della loro efficienza e capacità di controllo.[1] Intorno al 1100 d.C., nei primi anni del Basso medioevo, nella penisola Italiana iniziano a svilupparsi in maniera numerosa i Comuni. A seguito di un enorme sviluppo demografico ed economico, gli scambi commerciali si intensificarono e le città divennero sempre più grandi e popolose. I nobili di quel periodo cominciarono a trasferirsi dalle campagne alle città, dove, insieme ai mercanti più prosperi, cercarono una maggiore autonomia, sfruttando la debolezza delle monarchie dell'epoca. I sovrani essendo molto deboli ed ininfluenti sono costretti a lasciare molta autonomia ai funzionari locali, che hanno un legame debolissimo con il sovrano.[2] Nelle città i sovrani si appoggiano molto ai vescovi, per conservare un apparente controllo sul mondo cittadino ma dopo l'espansione così repentina delle città, gli abitanti si sentono molto forti, tanto da gestire il potere autonomamente.

Nel 1037, con l'emanazione del "Costituito de feudis", si avviò un processo di rafforzamento dei poteri locali, a discapito del potere centrale, in quanto prevedeva il riconoscimento del diritto di lasciare in eredità il proprio feudo ai figli. In questo scenario, sempre più città si dotarono di forme di autogoverno, che presero appunto il nome di Comuni. Nel settentrione, la nobiltà urbana iniziò a consolidare e ampliare i propri privilegi, assumendo progressivamente prerogative regali come la riscossione delle tasse, il mantenimento dell'ordine pubblico e la coniazione della moneta. Con l'unione della classe mercantile alla borghesia nobiliare, si crearono istituzioni territoriali riconosciute anche esternamente, estendendo la loro sfera di influenza non solo sulla gestione della città, ma subito anche sui territori circostanti, facendo declinare il sistema feudale. I primi ordinamenti comunali diedero vita al comune consolare, dove gli abitanti più benestanti e influenti si riunivano nelle assemblee non elettive e nominavano i consoli.[3] Il numero dei consoli poteva

[1] Barbero A., *I Comuni*, Zanichelli 2023
[2] Barbero A., *I Comuni*, Zanichelli 2023
[3] De Angelis G, *Fra Milano e l'Impero. Esordi e affermazione del governo consolare a Lodi nel secolo XII*, 2019

variare da un minimo di 1 ad un massimo di 24 e potevano governare la città per un periodo limitato, solitamente di un anno, evitando così di accrescere e sviluppare un potere personale a discapito del bene stesso per il comune. A fare da contrappeso al potere consolare, rimaneva sempre l'assemblea cittadina che guidava il console a fare il bene della città.

Il potere nel comune consolare, precedentemente in mano alle aristocrazie, passò in mano al ceto popolare composto da mercanti ed artigiani, a causa di una forte conflittualità interna nella classe nobiliare. Nacque così la figura del podestà per cercare di ottenere un governo maggiormente imparziale, indipendente dalle pressioni interne. Inizialmente veniva scelto dai cittadini, successivamente da città straniere per garantire un'imparzialità ed un disinteresse ancora maggiore. Il periodo podestarile rappresentò un momento di forte crescita economica e politica nella città, dove il ceto popolare riuscì a conquistare uno spazio che prima gli era sempre stato precluso. Per tutelare i propri interessi, il ceto popolare cominciò ad associarsi nelle Arti, ossia delle organizzazioni che riunivano tutti coloro che esercitavano un certo tipo di mestiere o attività economica. Inizialmente private, poi divennero pubbliche e si trasformarono progressivamente in organi del comune. Nel corso del XII secolo, si stavano sviluppando i denominati municipi popolari, in cui l'autorità del podestà veniva affiancata da delegati delle corporazioni. Si osserva quindi una reale trasformazione e stratificazione della società, poiché l'amministrazione della città era gestita dai consoli, scelti dalla popolazione e dai consigli, composti dalle famiglie più significative ed influenti. Il "popolo grasso"[4], ovvero i cittadini benestanti, potevano beneficiare di molti diritti politici e solo loro avevano la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica del comune. A differenza della piccola borghesia, il "popolo minuto"[5], composto in larga scala da artigiani e contadini, difficilmente riusciva a far sentire la propria voce. Malgrado questa chiara divisione sociale, all'interno dell'aristocrazia si verificarono numerosi scontri, dando origine a varie fazioni in lotta tra loro per ottenere il predominio nella conduzione delle istituzioni cittadine. A complicare il tutto, il contesto della

[4] *Reti Medievali Rivista* 13 (1), 3-25. https://doi.org/10.6092/1593-2214/352.
[5] Italy in the Age of the Renaissance, 1300-1550, ed. by J.M. Najemy, Oxford, Oxford University Press, 2004

penisola italiana era permeato di conflitti tra il papato e l'impero, per affermare la propria supremazia sull'altro. Lo specchio di ciò fu una divisione netta all'interno dei comuni, tra chi sosteneva il papato (I Guelfi) e chi invece prendeva le parti dell'impero (I Ghibellini). La presenza di diverse divisioni porta ad un elevato grado di conflittualità sia all'interno di ciascun comune, sia nei confronti dei comuni vicini. Nel caso in cui un comune si alleasse in modo stabile con una delle fazioni, potevano sorgere tensioni con i comuni che si schieravano con l'altra fazione, dando luogo a scontri violenti e frequenti.

1.1 L'affermarsi di una nuova classe sociale nel contesto comunale

In questo scenario, emerse una nuova classe sociale: i commercianti, individui comuni che, grazie alle proprie attività, riuscirono a migliorare il proprio status sociale e a investire in settori proficui come il commercio. L'attività commerciale si concentrò principalmente sul Mediterraneo, con le repubbliche marinare che conobbero un periodo di prosperità. Nel corso del tempo, i mercanti reinvestirono i loro profitti diventando banchieri, uomini d'affari, prestatori di denaro ed imprenditori. La loro influenza crebbe al punto che le amministrazioni comunali, precedentemente guidate da consoli di nobili origini, iniziarono gradualmente a essere predominantemente gestite da podestà, frequentemente provenienti dalla benestante classe mercantile.

Contemporaneamente, si verificò un distacco della cultura dal contesto religioso, nonostante le opposizioni. Si crearono istituzioni educative avanzate chiamate studium, inizialmente collegate alla chiesa, che successivamente si trasformarono in vere e proprie universitas indipendenti. La prima università italiana, fondata a Bologna nel 1088, fu finanziata dal comune.[6]

Le esigenze dei nuovi mercanti portarono alla creazione di scuole laiche per coloro che provenivano da famiglie meno colte ma comunque agiate[7]. Queste istituzioni

[6] Franchetti Vittorio Pardo - *University and surrounded in the medieval age*, 2003
[7] Albini G., *Poveri e povertà nel Medioevo*, Carocci editore, 2016.

educative fornivano insegnamenti sulla lingua comune e sulle abilità indispensabili per affrontare questioni commerciali e calcoli finanziari. Nel frattempo, la partecipazione della chiesa nell'istruzione di tali materie diminuì progressivamente.

Nel periodo comunale, emersero nuovi pensatori al di fuori degli ambienti religiosi, e la cultura divenne sempre più legata alle attività lavorative all'interno delle comunità urbane. I mercanti, arricchitisi grazie al loro impegno, dimostrarono un interesse crescente per la cultura colta. I notai rivestivano un ruolo cruciale come mediatore tra i testi in latino e coloro che non erano versati nella lingua, contribuendo così alla diffusione della lingua volgare come espressione letteraria. [7]

Le donne si interessarono anche alla cultura, soprattutto a quella raffinata e legata all'intrattenimento. L'uso dei libri si diffuse ampiamente, e la pratica della scrittura evolvette da uno stile gotico più rigido a una forma più scorrevole e leggibile, nota come corsivo.

1.2. La storia del voto in Italia

1.2.1. Cambiamenti dopo il 1848

"Dal 1848 al 1898, nel Regno di Sardegna, la legge elettorale emanata da Re Carlo Alberto il 17 marzo 1848 stabiliva che solo i maschi di età superiore ai 25 anni, capaci di leggere e scrivere e che versassero un tributo di 40 lire al Regno, avessero il diritto di voto". [8] Magistrati, professori e ufficiali erano ammessi a votare indipendentemente dal censo. Contemporaneamente, il Consiglio comunale, originatosi come organo amministrativo e assemblea rappresentativa durante la rivoluzione francese, fu integrato nella legislazione del Regno Subalpino, seguendo il modello francese, con la legge del 2 agosto 1848, successivamente modificata il 23 agosto 1859. Dopo l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865[9] stabilì che ogni comune dovesse avere

[7] Tanzini L., *A consiglio: la vita politica nell'Italia dei comuni*. Gius. Laterza & Figli Spa, 2014.
[8] http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/stories/detail/41181
[9] Bertetti M., Il contenzioso amministrativo in Italia: O L'amministrazione e la giustizia secondo la Legge 20 marzo 1865. L'Autore, 1865.

un consiglio comunale con un numero di consiglieri variabile da 15 a 80, in base alla popolazione, e una giunta municipale.[10] I consiglieri avevano un mandato di cinque anni, ma dovevano rinnovarsi ogni anno di un quinto, pur restando sempre eleggibili secondo una scansione casuale. Gli elettori erano i cittadini maschi di almeno 21 anni, con diritti civili, che pagavano un tributo proporzionato alla classe del comune, configurando un sistema elettorale basato sul censo. Con l'approvazione del testo unico delle leggi comunali e provinciali mediante Regio decreto del 4 maggio 1898, n. 164[11], si introdusse un ulteriore requisito: la capacità di leggere e scrivere. Oltre ai requisiti generali (età, cittadinanza, diritti civili e alfabetizzazione), l'elettore doveva possedere almeno uno dei due requisiti speciali: la capacità intellettuale (superamento degli studi del corso elementare obbligatorio) o il censo.

Il commento di Enrico Mazzoccolo (ed. 1901) sottolinea che "il censo non è solo una presunzione di capacità, ma esprime anche l'interesse e l'investimento di un individuo nell'amministrazione del comune, conferendogli il diritto di influenzare con il voto la tutela di tale interesse". Il censo, quindi, rappresenta la base fondamentale del diritto elettorale, associato non solo alla ricchezza ereditata o casuale, ma anche al lavoro onesto, all'industria operosa e al risparmio prudente. Se l'elettorato basato sulla capacità rappresenta un atto di giustizia, quello basato sul censo è anche un atto di moralità, altrimenti si consentirebbe, come affermato da Stuart Mill, ai nullatenenti di intromettersi nelle finanze di chi possiede qualcosa."[12]

Nel 1898 viene istituito il testo unico, il quale stabilisce l'obbligo per ogni comune di avere un consiglio, una giunta, un sindaco, un segretario e un ufficio di segreteria. Il sindaco e la giunta vengono eletti all'interno del consiglio comunale. La composizione della giunta può variare da 2 a 10 assessori effettivi, a seconda del numero di abitanti del comune.

---

[10] http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/stories/detail/41181

[11] Saredo G., ed. *La legge sulla amministrazione comunale e provinciale: 4 maggio 1898, n. 164 Vol. 2. Unione tip.-editrice, 1902*.

[12] La nuova legge comunale e provinciale, edizione istituto di studi municipali, Firenze 1992.

1.2.2. Elettorato attivo Regno d'Italia

Con il testo unico del 1915, il diritto di voto amministrativo in un comune è riservato ai cittadini italiani che hanno raggiunto l'età di 21 anni, hanno la residenza nel comune o versano un determinato censo, e non sono soggetti a cause di esclusione per incapacità o indegnità. Il sistema di voto amministrativo, introdotto insieme al suffragio universale maschile della legge del 1912, permetteva di partecipare alle elezioni amministrative in più comuni del Regno. Tuttavia, il diritto di voto politico era limitato a un solo comune. Gli elettori basati sul censo avevano il "domicilio elettorale" nei comuni in cui pagavano un tributo specifico. La maggioranza significativa godeva del diritto di voto basato sulla residenza, ossia erano considerati domiciliati elettorali solo nel comune in cui, con la dimora abituale, soddisfacevano tale requisito.

Per le donne si riferisce loro un articolo specifico. E' importante notare però, che solo con l'approvazione della legge numero 1176 del 17 luglio 1919[13], alle donne fu concesso il pieno esercizio dei diritti civili e il diritto di essere ammesse, alla pari degli uomini, a praticare tutte le professioni e a ricoprire tutti gli impieghi pubblici, ad eccezione di quelli giurisdizionali, delle competenze politiche o legati alla difesa dello stato.

Con l'approvazione della legge n.2125 del 22 novembre 1925, si stabilì che l'articolo 24 della legge del 1919, fosse sostituito da 3 articoli che prevedevano l'inclusione nelle liste elettorali amministrative delle donne con un'età superiore ai venticinque anni, decorate con medaglie al valore militare o civile, oppure madri o vedove di caduti in guerra, con la capacità di leggere e scrivere e con un censo definito.

Queste donne avrebbero avuto il diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali successive al 31 maggio 1926, con votazioni separate da quelle degli uomini. Purtroppo, questo diritto, seppur limitato, non fu esercitato a causa

[13] Guida E., *La capacità giuridica della donna dopo la legge 17 Luglio 1919 N. 1176*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie* 85.Fasc. 332 (1920): 260-275.

dell'entrata in vigore della legge n.237 del 4 febbraio 1926, che abolì le elezioni democratiche ed introdusse la figura del podestà.

1.2.3. Il regime fascista

L'avvento del fascismo segna la fine delle attività dei consigli comunali e il ripristino della nomina regia dell'autorità municipale, ora denominata podestà anziché sindaco. Inizialmente, la decisione di abolire i consigli e nominare il podestà riguardava i comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, come stabilito dalla legge n. 237 del 4 febbraio 1926, successivamente estesa a tutti i comuni attraverso il Regio decreto legislativo n.1910 del 3 settembre 1926 Di solito, al podestà si affiancava una consulta, un organo secondario con ruoli principalmente consultivi. Quest'organo assumeva le responsabilità di capo dell'amministrazione e di ufficiale di Governo, concentrando in sé tutti i poteri deliberativi, esecutivi e rappresentativi dei tre organi preesistenti: Consiglio, Giunta e Sindaco.[14]

1.2.4. Dopoguerra, caduta del regime fascista

Nella fase iniziale della Repubblica, si delinea l'avvio della cronaca elettorale. Si prosegue con il voto del 2 giugno 1946, che includeva sia il Referendum istituzionale sia l'elezione dell'Assemblea costituente. Quest'ultima aveva il compito di formulare la nuova carta costituzionale, fondata sui principi della resistenza e dell'antifascismo. Il 1° gennaio 1948, la Costituzione della Repubblica italiana, deliberata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata da Enrico De Nicola, allora capo provvisorio dello Stato, entra in vigore.

L'articolo 5 della Costituzione enfatizza il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, mentre l'articolo 128, ora non più in vigore, conferiva importanza costituzionale alle autonomie locali, stabilendo che Province e Comuni sono enti autonomi nei limiti dei principi fissati da leggi generali della Repubblica.

[14] http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/stories/detail/41181

Per quanto riguarda gli aspetti politici, l'articolo 48 della Costituzione stabilisce il suffragio universale: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età".[15] I principi del voto sottolineano che esso è personale, uguale, libero e segreto, e il suo esercizio è un impegno civico.

I consigli comunali eletti nel 1946 avrebbero dovuto essere rinnovati entro il 1950, in base alla scadenza quadriennale stabilita nel decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1. Tuttavia, la legge n. 255 del 12 maggio 1950 prorogò la loro durata, consentendo modifiche a tale decreto.

Il progetto di legge per la riforma elettorale amministrativa, presentato alla Camera dei deputati dal ministro dell'Interno, Mario Scelba, il 16 dicembre 1949, condusse all'approvazione di nuove disposizioni per l'elezione dei Consigli comunali. La Legge n. 84 del 24 febbraio 1951, mantenne il vecchio sistema del voto limitato per i comuni fino a 10.000 abitanti e introdusse lo scrutinio di lista per i comuni con oltre 10.000 abitanti, con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

A livello nazionale, negli anni Cinquanta, furono adottate varie norme che definivano la composizione degli organi delle amministrazioni comunali e le modalità di elezione, coordinate poi nel testo unico n. 570 del 16 maggio 1960. Questo testo stabiliva il numero di consiglieri e assessori in base alla popolazione del comune, l'elezione del sindaco e della giunta, e il sistema elettorale.

Il rafforzamento del sistema elettorale a livello comunale ebbe luogo tramite importanti modifiche introdotte dalla legge n. 81 del 25 marzo 1993, che introdusse l'elezione diretta del sindaco. Nello stesso periodo, la normativa sulla propaganda elettorale fu regolamentata dalla legge n. 212 del 4 aprile 1956, che stabilì regole per l'affissione dei manifesti, le riunioni di propaganda e la distribuzione di materiale elettorale.

[15] http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/stories/detail/41181

Capitolo 2
L'organizzazione dell'ente locale

L'articolo 114 della Costituzione stabilisce direttamente i principali pilastri dell'assetto istituzionale del nostro Paese: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione."

Le istituzioni pubbliche sono tutte guidate da organi politici che sono stati eletti direttamente attraverso il suffragio universale, o indirettamente. Questi organi sono responsabili direttamente di alcune attività, mentre per altre si avvalgono di strutture organizzative pubbliche con cui sono vincolati da rapporti di subordinazione o di indirizzo e controllo

La Repubblica è organizzata su tre livelli istituzionali:

- Statale, costituito dallo Stato come persona giuridica e da tutte le pubbliche amministrazioni centrali che concorrono con esso all'assolvimento di compiti amministrativi di interesse pubblico di rango nazionale.
- Regionale, composto da tanti sottoinsiemi quante sono le regioni (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano) e riproduce l'articolazione del livello istituzionale statale.
- I livelli inferiori: metropolitano, provinciale e comunale, ruotano attorno a una persona giuridica territoriale, circondata da numerose altre strutture organizzative, dotate di propria soggettività giuridica. Questi enti hanno potestà statuaria e regolamentare, ma la disciplina di principio della loro struttura spetta al legislatore nazionale.[16]

Il comune rappresenta l'entità territoriale di base della Repubblica Italiana. Nell'attuale quadro legislativo, i comuni sono gli enti locali incaricati di

[16] Bassi N., *Le Pubbliche Amministrazioni e il loro diritto. Elementi di diritto amministrativo sostanziale*, 2013.

rappresentare la propria comunità, tutelare i suoi interessi e promuovere lo sviluppo locale. Godono di autonomia sia statutaria che finanziaria. Gli organi fondamentali dei comuni sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Il Consiglio ha la responsabilità delle principali funzioni amministrative e di quelle destinate a trasformarsi in provvedimenti normativi. Il Sindaco, a sua volta, nomina gli Assessori che, insieme a lui, costituiscono la Giunta, l'organo di governo dell'ente locale.

2.1. Organi fondamentali dei comuni: Sindaco, Giunta e Consiglio comunale

Il Sindaco

Il sindaco è l'organo monocratico a capo del governo di un comune.

Secondo l'art.36 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è uno degli organi del comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale.

Denominato anche come primo cittadino[17], esso ha il ruolo di organo responsabile dell'Amministrazione del comune ed è responsabile dell'ente.

La sua elezione si ottiene attraverso un processo elettorale diretto e con la conquista della maggioranza dei voti.

In questo contesto i cittadini attribuiscono direttamente al sindaco la responsabilità dell'amministrazione comunale, riconoscendo simultaneamente tutti i poteri associati che lo investono della funzione di governo.

Art.50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" [18]

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

[17] Serafini M., Pizzarotti F.., *Il primo cittadino*, add editore, 2014.
[18] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.[19]

Il sindaco presiede la Giunta Comunale e, laddove non sia prevista la figura del Presidente del Consiglio Comunale, presiede anche il Consiglio Comunale. Durante la cerimonia di insediamento, il sindaco presta giuramento di lealtà alla Costituzione italiana di fronte al Consiglio Comunale.

Durante tale cerimonia, il sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare nel corso del suo mandato. Il Consiglio, in questa fase, non esprime parere sulla composizione della Giunta decisa dal sindaco, ma si focalizza sull'ascolto delle linee programmatiche presentate, valutando gli obiettivi che il sindaco si propone di raggiungere insieme alla Giunta. La durata del mandato del sindaco era di cinque anni, con la possibilità di essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Dopo il secondo mandato consecutivo, il sindaco non poteva essere rieleggibile.
Prima della modifica all'art.51 TUEL del 2022[20] era consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti aveva avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie, successivamente all'entrata in vigore della nuova modifica, aveva esteso il limite a tre mandati ma esclusivamente per i comuni fino a 5000 abitanti[21]. Nell'ultimo periodo si è assistito ad un altro cambiamento, portato dal decreto- legge n. 7 del 25 Gennaio 2024. Infatti, questo decreto (alla data di consegna del presente elaborato

[19] https://www.comune.biccari.fg.it/elenco-amministrazione-e-uffici/il-sindaco/2uncategorised/803-le-competenze-del-sindaco
[20] https://www.self-entilocali.it/2022/05/06/modifiche-al-tuel-novita-per-sindaci-dei-piccolicomuni-e-inconferibilita-degli-incarichi/
[21] https://www.lagazzettadeglientilocali.it/riforma-tuel-cambia-la-disciplina-per-sindaci-erevisori_c.html

ancora in corso di conversione) ha introdotto la possibilità di allungare il limite di permanenza del sindaco dei comuni che hanno tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, innalzando il mandato da due a tre, eliminando altresì ogni limite per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Rimane ferma invece la disciplina per i comuni con popolazione superiore alle 15.000 unità, consentendo un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.[22]

L'evoluzione storica del ruolo del sindaco è stata plasmata da vari fattori, compresi cambiamenti politici, sociali ed economici. Durante il periodo medievale e rinascimentale, i sindaci erano spesso funzionari designati da autorità superiori, incaricati di gestire le città. Nell'Età Moderna e l'Illuminismo, le autorità locali hanno guadagnato maggiore autonomia, con una selezione del sindaco che iniziava a coinvolgere processi più rappresentativi. Il XIX secolo ha visto i sindaci assumere un ruolo chiave nell'affrontare le sfide legate all'industrializzazione e alla crescita urbana. Nel XX secolo, si è verificata una maggiore democratizzazione attraverso elezioni dirette e una partecipazione più ampia. Oggi, i sindaci affrontano complessità come la gestione digitale delle città, la sostenibilità ambientale e le sfide globali, trasformandosi in figure chiave per affrontare i problemi contemporanei. In sintesi, il ruolo del sindaco si è evoluto nel corso della storia per rispondere alle mutevoli esigenze della società e della governance locale.

Il ruolo del sindaco ha subito un'evoluzione significativa nel corso della storia, riflettendo le trasformazioni della società e delle strutture di governo locale. La democratizzazione del processo elettorale e la crescente complessità delle sfide urbane sono aspetti chiave di questa evoluzione.

2.2. La Giunta comunale, funzioni e competenze

Secondo l'articolo n.54 del TUEL: "la giunta rappresenta un organo collegiale formato dal sindaco, che assume anche la carica di presidente, e da un determinato

[22] https://www.self-entilocali.it/2022/05/06/modifiche-al-tuel-novita-per-sindaci-dei-piccolicomuni-e-inconferibilita-degli-incarichi/

numero di assessori, il quale viene stabilito dallo statuto comunale. Nelle regioni con statuto ordinario, tale numero non può superare un terzo del totale dei consiglieri comunali, includendo anche il sindaco. In ogni caso, il numero degli assessori non può superare dodici, considerando anche il sindaco".

I componenti possono variare in base alla popolazione di quel determinato comune, infatti la legge Delrio (7 aprile 2014, n.56)[23] stabilisce esattamente l'ammontare del numero dei componenti dell'organo a seconda della popolazione residente, nel comune italiano di riferimento:

a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 3 componenti nei comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della Provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.

In conformità con l'articolo 48 del decreto legislativo 267/2000, la giunta partecipa attivamente al governo del comune in collaborazione con il sindaco, prendendo decisioni attraverso deliberazioni collegiali. L'esecuzione di tutte le azioni nel campo delle competenze degli organi di governo è affidata alla giunta, ad eccezione di quelle riservate per legge al consiglio o rientranti nelle attribuzioni specifiche del sindaco o degli organi di decentramento come definito dalle leggi o dallo statuto. La giunta partecipa all'implementazione delle linee guida generali stabilite dal consiglio comunale, presenta un rapporto annuale sulle proprie attività al consiglio, e svolge un ruolo attivo e incentivante nei confronti dello stesso. Inoltre, ha il

[23] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=

compito di formulare regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio.

2.3. Il Consiglio comunale, funzioni e competenze

Il consiglio comunale è l'organo rappresentativo e deliberativo di un comune. È costituito dai rappresentanti eletti direttamente dai cittadini residenti nel territorio del comune. La funzione principale del consiglio comunale è quella di prendere decisioni su questioni di interesse pubblico, approvare i regolamenti locali, supervisionare l'operato dell'amministrazione comunale e presentare relazioni previsionali e programmatiche, riguardanti piani finanziari e bilanci annuali e pluriennali.[24]

Rappresenta il massimo organo di rappresentanza della comunità locale, rispecchiando le esigenze sociali. Svolge un ruolo cruciale come organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente locale, interpretando in modo costante la volontà popolare. Il sistema istituzionale, caratterizzato dall'equilibrio dei poteri tra questi organi di governo, promuove una collaborazione dialettica anziché competitiva, mirando alla buona amministrazione e al perseguimento dell'interesse della comunità locale.

Mentre il Sindaco e la Giunta (l'Esecutivo) sono responsabili dell'amministrazione, al Consiglio comunale spettano gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione, pianificazione, controllo e verifica [25]. Il Consiglio gode di ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile, sebbene la sua competenza sia limitata ad atti essenziali per la vita del Comune. Tuttavia, la competenza consiliare su tali atti è inderogabile, esclusiva e tassativa. Gli atti di competenza del Consiglio riguardano questioni cruciali, tra cui lo statuto e i regolamenti, i programmi finanziari, i bilanci, i piani urbanistici, e altri aspetti vitali per il funzionamento del Comune. I Consiglieri comunali, che rappresentano l'intera comunità, svolgono il

[24] https://dait.interno.gov.it/pareri/71067
[25] Fantigrossi U., *Nuovi sindaci: poteri e responsabilità*. Università Carlo Cattaneo, 2005.

loro ruolo senza vincoli di mandato. Il Presidente del Consiglio, in qualità di garante, gestisce i lavori del consiglio, promuove chiarezza nelle relazioni tra maggioranza e opposizione e tutela i diritti dei consiglieri.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su questioni sottoposte alla deliberazione del Consiglio e possono esercitare il sindacato istruttivo tramite interrogazioni, interpellanze e proposte attraverso mozioni e ordini del giorno. L'organizzazione consiliare prevede la formazione di gruppi consiliari, mentre il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti.

Capitolo 3
Le elezioni amministrative prima e dopo la legge n.81 del 1993

Il termine elezione significa propriamente atto di scelta, cioè "compiuto in presenza di possibile alternativa non solo tra il volere e il non volere, tra l'esprimere e il non esprimere la volontà ma anche sul contenuto specifico e sull'oggetto immediato della volizione, essendo predeterminati e tipici il contenuto generico e l'oggetto mediato, entrambi in funzione di scopo". [26] L'Italia essendo una Repubblica democratica, ha bisogno che tutto l'apparato statale abbia un rapporto diretto e di derivazione con la volontà popolare attraverso appunto le elezioni. Attraverso l'art.118 della Costituzione[27], il legislatore costituzionale esige che le competenze e le funzioni pubbliche debbano essere attribuite agli enti di governo più vicini ai cittadini, rispetto al centro. Questo si traduce con un potere-organizzazione, che si esercita alla stregua dei principi istituzionali del decentramento e delle autonomie, nelle forme e nei limiti della Costituzione: cioè con gli istituti della democrazia diretta e rappresentativa.[29]

Fino alla legge n.81 del 1993, nelle elezioni comunali nei centri abitati con una popolazione inferiore a 5000 residenti, il processo elettorale avveniva tramite un metodo maggioritario e con un sistema di voto limitato, il cui obiettivo era garantire alla fazione dominante l'ottenimento dei 4/5 dei seggi disponibili. Il principio maggioritario, mediante un approccio "premiale" orientato a preservare la stabilità dell'amministrazione locale, non entrava in conflitto con il principio costituzionale che assicurava l'uguaglianza del voto. Questo aspetto teneva conto del fatto che la legge stabiliva pari diritti e limitazioni per ciascun candidato ed elettore. Le candidature erano organizzate in elenchi che includevano un numero di candidati compreso tra 1/5 e 4/5 dei membri del consiglio comunale e tutti gli elettori

[26] Esposito R., voce Elezioni, VI Elezioni amministrative, in Enciclopedia giuridica Treccani vol.XIII, 1989
[27] Art.118 Costituzione della Repubblica Italiana, principio di Sussidiarietà [29]
Enciclopedia giuridica Treccani vol.XII 1989 cit.

partecipavano in modo equo all'elezione di ciascun consigliere. Ogni elettore aveva il diritto di votare per un numero di candidati pari ai membri del consiglio da eleggere quando fossero meno di 5, altrimenti, in tutti gli altri casi, poteva esprimere il voto per un numero di candidati equivalente ai 4/5 dei membri del consiglio, indipendentemente dalla lista di appartenenza. Nelle elezioni con il sistema maggioritario, risultavano eletti i candidati che avevano riportato il maggior numero dei voti, a parità di voti otteneva così la preferenza il maggiore di età.[28]

Differentemente, per quanto riguardava i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, l'elezione si effettuava a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale[29]. Le liste dei candidati dovevano includere un numero di nomi che non eccedeva quello dei consiglieri da eleggere e che fossero almeno 1/3 di tale numero. Tutti gli elettori partecipavano in modo uniforme alla selezione di ciascun consigliere, avendo la possibilità di esprimere preferenze limitate alla lista votata. Nei comuni dove vigeva l'obbligo di eleggere fino a 60 consiglieri, ogni elettore poteva indicare preferenze per un massimo di 4 candidati, mentre nei comuni che avevano la necessità di eleggere 80 consiglieri, il numero massimo di preferenze esprimibili era di 5.

Attraverso il metodo d'Hondt si assegnavano i seggi a ciascuna lista così facendo: si determinava la cifra elettorale di ciascuna lista (costituita dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni elettorali) e la cifra individuale di ciascun candidato (costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza); successivamente si divideva ciascuna cifra elettorale per 1,2,3,4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si disponevano in graduatoria decrescente i risultati più alti così ottenuti in numero pari ai consiglieri da eleggere. Ad ogni lista venivano assegnati tanti seggi, quanti fossero i quozienti ad essa attribuiti nella graduatoria. I seggi, all'interno di ciascuna lista venivano distribuiti, fino al raggiungimento del numero stabilito, ai candidati con le cifre individuali più alte.

[28] Enciclopedia giuridica Treccani vol.XII 1989 cit.
[29] Art.12 t.u. modificato dall'art.1 della l.1964, n.663

3.1 Contenuto e ragioni che hanno portato alla legge n.81 del 1993

Una delle principali ragioni che hanno portato alla legge n.81 del 1993 fu sicuramente la "spinta" alimentata da Mario Segni, un politico di spicco con idee nuove e rivoluzionare, che hanno permesso di sbloccare l'immobilismo delle istituzioni italiane. La sua idea rivoluzionaria fu quella di far luce su un problema che accumunava tutte le istituzioni italiane dovuto all'eccessiva lentezza nei processi decisionali, infatti egli fu il promotore del referendum che tentò di cambiare il sistema elettorale, portandolo dal vecchio sistema proporzionale al sistema elettorale maggioritario. In una sua celebre intervista rilasciata dall'Onorevole per Policic.it egli affermava quanto segue:" Sono sempre stato convinto che il problema centrale dello sviluppo politico e sociale italiano dipendesse dall'ammodernamento delle sue istituzioni". Così, all'interno di un clima generale di riforma che nei primi anni 90 si riporta l'attenzione sulla questione dei sistemi elettorali, sia dal crollo del sistema partitico, in cui sin dal 1948 si identificava la nostra Repubblica e provocato dal terremoto politico successivo allo scandalo di Mani Pulite[30] , che si rende indispensabile un ulteriore intervento legislativo.[31] Nel periodo infatti che precede la grande riforma della legge n.81 del 1993, la Repubblica italiana stava attraversando un momento buio per quanto riguarda la "credibilità" del sistema elettorale a livello comunale; inoltre il fenomeno delle crisi politiche, inizialmente riscontrato nei comuni del Sud, si era esteso progressivamente coinvolgendo numerosi altri comuni nel Centro e nel Nord, dove le radici delle tradizioni politiche e amministrative erano più robuste. La manifesta crisi dei partiti politici aveva ridotto notevolmente la rigidità del legame tra i rappresentanti e il partito, poiché molti di loro cercavano una maggiore "visibilità" attraverso la partecipazione alla giunta comunale. La competizione per ottenere un posto nella giunta da parte dei consiglieri contribuiva a rendere instabile il sistema di governo. Le maggioranze, spesso non più basate su accordi tra partiti

[30] https://www.treccani.it/enciclopedia/tangentopoli_%28Enciclopedia-Italiana%29/
[31] Vandelli L., *Organi e Sistemi Elettorali* parte II, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2001

in base ai risultati elettorali, diventavano fragili a causa di possibili cambiamenti nei bilanci di potere, rivelando la loro precarietà. Dopo un lungo confronto all'interno del Parlamento riguardo alla soluzione ottimale per risolvere questo manifesto problema che comprometteva l'efficienza dell'ente comunale, si optò per l'adozione di un sistema elettorale maggioritario, ponendo quindi maggiore enfasi sull'obiettivo della governabilità a discapito di quello della rappresentanza. In base al principio maggioritario introdotto nel nuovo sistema elettorale, il sindaco non viene più selezionato all'interno del consiglio, ma viene eletto direttamente dai cittadini. Questo implica che in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento del sindaco eletto, si procede allo scioglimento del consiglio per avviare il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. L'anticipato ricorso alle elezioni in situazioni di crisi nell'amministrazione comunale ha agito come deterrente nella ricerca di nuove potenziali maggioranze. In effetti, nei pochi casi in cui il sindaco eletto non ha ottenuto la maggioranza all'interno del consiglio, i consiglieri hanno mostrato una "responsabilità" nell'evitare elezioni anticipate. L'opzione di elezioni anticipate, specialmente nei comuni di medie e grandi dimensioni, comporta una chiara perdita di prestigio per i membri del consiglio, da considerare soprattutto in termini di future carriere politiche, oltre al dispendio degli investimenti necessari per essere eletti. Le campagne elettorali nei comuni di medie e grandi dimensioni, complici la numerosità dei candidati, risultano particolarmente gravose, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie che dell'impegno richiesto per ottenere il consenso. La presenza di un gran numero di candidati e liste rende incerta l'elezione individuale dei consiglieri, i quali, candidandosi, assumono di fatto l'impegno a svolgere un ruolo a beneficio della comunità per l'intero quinquennio del mandato, e non solo per pochi mesi in caso di scioglimento anticipato del consiglio.

Per comprendere al meglio il quadro sociale va poi menzionata la legge 142/1990 e la mancata approvazione dell'elezione diretta del Sindaco invocata da più parti, che ha limitato le azioni legislative rendendo gli enti locali ingovernabili.

Arriviamo quindi all'approvazione da parte della Regione Siciliana della Legge 26 agosto 1992 n.7 che introduce significative novità, come l'elezione diretta del

Sindaco nell'isola. Tale avvenimento, reso possibile grazie alla condizione di statuto speciale della regione, ha dato un'ulteriore spinta al dibattito parlamentare.[32]

Nel contesto siciliano, come precedentemente evidenziato, gli elettori hanno la facoltà di esprimere il loro voto attraverso due schede distinte, una per il candidato Sindaco e una per le liste. Questa procedura ha portato, dopo le prime elezioni con la nuova legge, a situazioni in cui nei capoluoghi, ad eccezione di Palermo, le maggioranze consiliari hanno assunto un colore politico diverso rispetto al Sindaco, creando notevoli difficoltà in termini di stabilità e continuità dell'amministrazione, cosiddetto caso dell'"Anatra Zoppa" [33] . Proprio questa situazione ha spinto il legislatore nazionale a optare per un sistema monistico, con una sola scheda sia per il candidato sindaco che per le liste, insieme alla previa dichiarazione di collegamento tra il candidato e la lista o le liste a suo supporto. L'associazione con le liste aveva lo scopo di limitare la possibilità di discrepanze tra il Sindaco e il Consiglio Comunale, nonché di rendere le liste responsabili del sostegno al candidato sindaco, condividendo un programma comune e proteggendo l'elettorato da eccessive personalizzazioni da parte del Sindaco, il quale evita così il controllo del Consiglio Comunale.

Di conseguenza, è stato previsto l'uso di una sola scheda per esprimere il voto, ma con la possibilità per l'elettore di ricorrere al voto disgiunto. Questo significava che l'elettore aveva diverse opzioni per esprimere le proprie preferenze. Poteva votare solo per una lista, con il voto automaticamente assegnato al candidato collegato, oppure poteva scegliere di votare solo il candidato sindaco, o ancora per una lista e un candidato sindaco differenti, o infine sia una lista che il candidato sindaco collegato. Questa gamma di scelte ha garantito all'elettore una vasta libertà di scelta e ha effettivamente favorito una personalizzazione del ruolo del Sindaco, pur

[32] Articolo 14 comma 1 punto O) Statuto della Regione Siciliana "1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla
Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"

[33] http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed519/s450.htm

mantenendo un ruolo di primaria importanza per le liste e, di conseguenza, per il Consiglio Comunale.

La legge n.81 del 25 marzo 1993, come ricordato poc'anzi, disciplina l'elezione diretta del sindaco, della giunta comunale e del consiglio comunale. Essa ha introdotto a tutti gli effetti l'elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini e questo ha segnato uno spartiacque tra il vecchio e nuovo modello di elezione. A causa di una generalizzata incertezza e sotto la pressione dell'opinione pubblica, vengono presentati 19 diversi modelli di elezione[34]. In particolar modo, l'idea di eleggere direttamente il Sindaco suscita varie divisioni, sia per motivi ideologici che per il rischio di frammentare l'unità nella struttura governativa. Per esempio, il movimento referendario di cui è portavoce Mario Segni, propone di estendere a tutti i comuni il sistema elettorale finora utilizzato solo nei comuni fino a cinquemila abitanti,[35] ovvero un sistema maggioritario puro con l'elezione diretta del Sindaco da parte dei cittadini[36]. Tuttavia, anche all'interno di questo movimento, ci sono opinioni divergenti: da una parte c'è chi sostiene l'espansione del sistema maggioritario con un rafforzamento del legame tra l'esecutivo e la maggioranza consiliare mentre l'altra propende per l'elezione del Sindaco quasi indipendente dal Consiglio comunale, attribuendo il potere decisionale direttamente al popolo. Inoltre, già in precedenza, alcuni gruppi avevano proposto una revisione orientata verso un sistema presidenziale dello Stato, mentre altri avevano espresso preoccupazioni riguardo a eventuali conflitti con i principi fondamentali della Costituzione, considerando il potenziale accrescimento di potere nelle mani del Presidente.

Prendendo a modello la sopracitata Legge 26 agosto 1992 n. 7 della Regione Sicilia è il filone presidenzialista quello principalmente supportato. L'accordo finale volge a considerare in egual misura Sindaco e Consiglio Comunale, introducendo il principio del "*Simul Stabunt Simul Cadent*" e l'elezione diretta di entrambi gli

---

[34] Ciaffi A., *Il Sindaco dei cittadini, la riforma elettorale dei comuni e delle province*, Collana Editoriale ANCI, Bergamo, 1993.

[35] "Articolo 1 della Legge 10 Agosto 1964 n.663

[36] Ciaffi A., *Il Sindaco dei cittadini, la riforma elettorale dei comuni e delle province*, Collana Editoriale ANCI, Bergamo, 1993.

organi da parte degli elettori. Questo principio necessita di una collaborazione stretta tra il sindaco ed il Consiglio Comunale, poiché qualora uno dei due dovesse "cadere", si torna al voto per entrambi gli organi di governo. Questa struttura ha contribuito a ridurre l'influenza dei partiti, soprattutto durante situazioni di crisi, poiché in passato la selezione di una nuova giunta avveniva attraverso le elezioni come estremo rimedio nel caso in cui non si raggiungesse un accordo ed ha rafforzato notevolmente il ruolo delle giunte comunali, dando loro più stabilità. Con l'innovazione introdotta dalla Legge 81/1993, diventa essenziale sanare eventuali divisioni, il che rinforza il ruolo del Sindaco durante le crisi. In aggiunta, il Sindaco ha anche un potere di pressione sul Consiglio Comunale, poiché eventuali dimissioni potrebbero causare uno scioglimento anticipato e l'indizione di nuove elezioni. In caso di dimissioni, i partiti politici hanno un periodo di venti giorni per cercare di risolvere la situazione con il Sindaco e far riprendere l'attività del consiglio comunale, evitando così la necessità di nuove elezioni. Tuttavia, è chiaro che in una situazione del genere, il ruolo del Sindaco emerge più forte. Il principio del "*Simul Stabunt Simul Cadent*" ha indubbiamente garantito una maggiore stabilità alle amministrazioni comunali fino ad ora. Questo principio supera anche il meccanismo previsto dalla Legge Regionale 7/1992 della Regione Siciliana, che prevedeva un referendum tra gli elettori del Comune in caso di decadenza del Sindaco o del Consiglio Comunale a seconda del risultato. Altre situazioni in cui si applica il principio del "*Simul Stabunt Simul Cadent*" includono: impedimento permanente del Sindaco, rimozione, decadenza o decesso del primo cittadino. Nel caso di dimissioni, impedimento o morte del sindaco, si procederà allo scioglimento del consiglio comunale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, poiché questi fatti non assicurano il normale funzionamento degli organi e dei servizi. Nei casi diversi da "impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco", con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le funzioni conferitegli dal decreto stesso (art. 141, co.3, Tuel). Come citato dal comma 6 dell'articolo 141 del TUEL al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento. Il prefetto inoltre, per motivi di comprovata necessità ed urgenza, in attesa del decreto di scioglimento, può

nominare un commissario, per la provvisoria amministrazione dell'ente, in quanto può sospendere per un periodo non superiore a novanta giorni i consigli comunali.

3.2. Ulteriori cambiamenti

Attraverso la legge n.120 del 30 Aprile 1999[37] si è cercato di porre rimedio ad alcune lacune lasciate dalla legge n.81 del 1993, in quanto non garantiva al Primo cittadino una maggioranza costante per governare, creando così "malumori" anche all'interno del Consiglio stesso. Uno dei vuoti lasciati dalla legge che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco era il fenomeno dell'"Anatra Zoppa" così, per porre rimedio, la legge n.120 del 1999 ha introdotto modifiche sostanziali, imponendo una soglia di sbarramento al 3% per la presentazione delle liste affinché la distribuzione nel Consiglio Comunale fosse più stabile e maggioritaria. Inoltre per ottenere il premio di maggioranza del 60% dei seggi alle liste collegate al primo turno, era necessario che queste avessero ottenuto almeno il 40% dei voti e che nessun'altra coalizione avesse raggiunto il 50% dei voti validi. In precedenza, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 81, per le liste collegate al sindaco era necessario raggiungere il 50% dei voti al primo turno. Questa revisione dell'articolo 7 della suddetta legge mirava a limitare al massimo il problema dell'"Anatra Zoppa", assicurando così una maggior stabilità al Sindaco appena eletto. Le innovazioni introdotte includono ulteriori compiti amministrativi per gli enti locali in senso lato e per i Comuni in particolare. Inoltre, l'articolo 7 della legge n. 120 del 1999, intervenendo sull'articolo 2 della legge n. 81, ha previsto la proroga della durata in carica degli organi comunali da 4 a 5 anni. Per consolidare il principio della continuità, si consente la potenziale esistenza di un terzo periodo di mandato consecutivo, a condizione che uno dei mandati precedenti si sia concluso prima della metà della durata prevista e per ragioni diverse dalle dimissioni del Primo Cittadino, come ad esempio la perdita di fiducia da parte del Consiglio Comunale. Tale ampliamento è stato reso possibile grazie alle Leggi Bassanini alla fine degli anni '90 e alla riforma del Titolo V del 2001[38]. La legge 15 marzo 1997 n.59 ha

[37] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;120
[38] https://www.bassanini.it/wp-content/uploads/2013/09/La-riforma-del-titolo-V-dellaCostituzione-e-i-problemi-della-sua-attuazione.pdf

previsto il trasferimento di funzioni che possono essere esercitate in modo non centralizzato agli enti più prossimi ai cittadini, cioè i Comuni, i quali hanno visto aumentare le loro responsabilità. Questo è stato realizzato soprattutto attraverso il principio della sussidiarietà, il quale prevede l'intervento di un altro ente nel caso in cui quello originariamente incaricato non sia in grado di svolgere il compito assegnato. A ciò si aggiungono altri principi come l'efficienza, l'economicità, la cooperazione, l'adeguatezza e la differenziazione. La legge 59/1997 si colloca all'interno del più ampio contesto del decentramento amministrativo in corso nel nostro Paese in quel periodo. L'obiettivo principale era semplificare gli enti preposti ai rapporti diretti con i cittadini e favorire una maggiore interazione tra questi ultimi e le istituzioni. Il Comune, in quanto ente territoriale più vicino ai cittadini, è chiamato, entro i limiti delle sue capacità e secondo il principio di adeguatezza, a svolgere funzioni non precedentemente attribuite, diventando quindi il fulcro dell'amministrazione. Infine, la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 segna il punto finale della serie di riforme dell'organizzazione degli enti locali degli anni '90. In particolare, l'articolo 3 riconosce ai Comuni il potere regolamentare nelle funzioni loro assegnate. Le funzioni amministrative dei Comuni sono delegate, in conformità ai principi delle Leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, basandosi sulla sussidiarietà, la differenziazione e l'adeguatezza, come stabilito dall'articolo 4. Questo articolo introduce anche la Sussidiarietà Orizzontale, che consente ai cittadini di collaborare con le istituzioni attraverso iniziative proprie in determinati contesti. Riguardo all'autonomia finanziaria degli enti locali, l'articolo 5 conferma le disposizioni stabilite dall'articolo 9 della legge n. 127 del 1997, che comprendono la partecipazione al gettito fiscale, l'allocazione di fondi perequativi e l'applicazione di tributi locali. Le riforme elettorali e amministrative degli anni '90 hanno contribuito a rafforzare il ruolo del Comune nei confronti dei cittadini e degli altri enti, come osservato. Di conseguenza, il Sindaco ha acquisito un'importanza crescente, non solo come leader della comunità, ma anche come responsabile delle questioni amministrative del Municipio. Questo rende le elezioni un momento di decisione cruciale per i cittadini. Inoltre, il successo della riforma elettorale introdotta con la legge n. 81 del 1993 dipende in parte dalle competenze dimostrate

dal candidato sindaco nella sua carriera professionale e politica, che spesso rappresentano il vero elemento determinante per conquistare la fiducia degli elettori

3.3. Il sistema elettorale comunale nel D.lgs., 18 Agosto 2000, n.267 (Tuel)

Come verrà illustrato nel paragrafo successivo, il Testo Unico degli Enti Locali del 2000 regola il sistema elettorale. Conformemente al decreto legislativo 197/1996, tutti i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea hanno il diritto di voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale.[39]

3.3.1. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, le elezioni del Sindaco si tengono contemporaneamente alle elezioni del Consiglio Comunale e prevedono la possibilità di un secondo turno di votazioni (come stabilito dall'articolo 72 del Tuel). Ogni candidato Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se coincide con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Ogni lista non può avere più di due terzi di rappresentanza per un unico genere. Le modalità di voto possono variare e rappresentano scelte diverse che gli elettori dovrebbero ponderare attentamente. Si può votare attraverso 3 diverse modalità:

- È possibile votare sia per il sindaco che per una lista a lui associata. In questo modo, l'elettore sceglie il sindaco e la formazione politica a lui legata che desidera favorire nel consiglio comunale. Allo stesso modo, è possibile votare solo la lista, con il voto automaticamente associato al sindaco collegato.

[39] https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nei-comuni/

- È anche possibile utilizzare il voto disgiunto, ovvero scegliere un candidato sindaco e una lista non correlata ad esso. In questo caso, il voto dell'elettore sarà diviso tra la scelta del sindaco e quella dei consiglieri comunali. A tal proposito, ricordiamo che la Corte costituzionale, con la sentenza n.107 del 1996,[40] ha ritenuto non fondata la questione di legittimità riguardante, tra l'altro, la previsione del voto disgiunto. Secondo la Corte, infatti, "L'ammissibilità del voto disgiunto comporta conseguentemente che è ben possibile che in consiglio vi sia una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio tra consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al sindaco e consiglieri eletti in altre liste. Il legislatore, con una scelta che rientra nell'ambito della sua discrezionalità, ha deliberatamente escluso di assicurare comunque la maggioranza in consiglio al candidato eletto sindaco, il quale quindi non può adagiarsi (e puntare esclusivamente) sul suo prestigio personale, ma è stimolato a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell'elettorato. Il sindaco "forte" (perché eletto al primo turno), ma collegato ad una lista "debole" (nel senso che non raggiunge anch'essa la maggioranza dei consensi al primo turno), risulta in qualche modo penalizzato (come si è fatto cenno nel corso della discussione parlamentare) per un collegamento rifiutato da una parte del suo elettorato che, pur votando lui, non ha però votato anche la sua lista o addirittura ha votato per una lista contrapposta. In questa situazione il sindaco dovrà cercare una maggioranza in consiglio perché l'elettorato, utilizzando la possibilità di voto disgiunto, non gliel'ha assicurata. Ed il legislatore ha ritenuto di non alterare tale situazione che riflette il possibile (e legittimo) scostamento tra il livello dei consensi confluiti sul candidato sindaco e quelli raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata".
- È possibile votare esclusivamente per il sindaco, rinunciando così a esprimere un voto per il consiglio comunale (come indicato nel Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali, Dpr. 132/1993, articolo 6).

Inoltre, l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, indicando il cognome del candidato negli appositi spazi. Se si scelgono due preferenze, queste devono

[40] https://giurcost.org/decisioni/1996/0107s-96.htm v. p. 2.2. del *Considerato in diritto*

riguardare candidati di sesso diverso, secondo il principio della doppia preferenza di genere.

Se un candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, viene immediatamente proclamato eletto. In caso contrario, i due candidati con il maggior numero di voti passano al turno di ballottaggio, che si tiene la seconda domenica successiva. Entro 7 giorni dal primo turno, le liste associate ai candidati non qualificati per il ballottaggio possono decidere di appoggiare ufficialmente uno dei candidati ancora in lizza.

Nel secondo turno, gli elettori devono scegliere solo il candidato sindaco preferito, senza considerare le liste che lo sostengono, che saranno comunque indicate sulla scheda per conoscenza. Il candidato che riceve più voti è eletto sindaco, e questo determina anche un premio di maggioranza per le liste a lui collegate.

La ripartizione dei seggi avviene mediante i seguenti criteri:

Se un candidato sindaco viene eletto al primo turno, le coalizioni che lo supportano ottengono il 60% dei posti nel consiglio (articolo 73 Tuel). Questo è garantito a condizione che non abbiano già ricevuto una quota maggiore tramite la distribuzione proporzionale, e che le liste abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi. Potrebbe verificarsi nel caso in cui la maggioranza assoluta degli elettori abbia dato il suo sostegno a un aspirante sindaco e, contemporaneamente, molti di loro abbiano espresso voti separati o non abbiano votato affatto per il consiglio. Anche nel caso in cui un candidato venga al ballottaggio, le coalizioni che lo sostengono ricevono il 60% dei posti, sempre a condizione che non abbiano già ottenuto una quota maggiore. Inoltre, in questa circostanza, le coalizioni che si sono unite al candidato solo durante il secondo turno parteciperanno alla distribuzione. La suddivisione all'interno delle coalizioni vincenti avviene comunque in base ai voti ottenuti durante il primo turno. Questo è garantito a condizione che abbiano raggiunto almeno il 3% dei voti durante la prima fase o facciano parte di un gruppo di coalizioni che ha superato questa soglia.

3.3.2. Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Nei Comuni con una popolazione sino a 15mila abitanti, il metodo utilizzato per la selezione del consiglio è di tipo maggioritario, secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del Tuel, e si svolge simultaneamente alle elezioni del sindaco. È richiesto di presentare il nome del candidato sindaco, una sola lista collegata con i nomi dei candidati consiglieri e il programma amministrativo.[41]

La sentenza n.62 della Corte Costituzionale ha esteso anche ai comuni sino a 5000 abitanti l'obbligo di includere in ogni lista candidati di entrambi i sessi. A conferma del fatto che la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali garantisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. Per votare l'elettore deve indicare il contrassegno relativo al sindaco e alla lista che intende sostenere. È anche possibile esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome del candidato consigliere preferito. Nei comuni con più di 5mila abitanti, sono consentiti due voti di preferenza, ma in questo caso si applica la doppia preferenza di genere.

Il sindaco che riceve la maggioranza dei voti è dichiarato eletto, e in caso di pareggio, si procede al ballottaggio. Alla lista del sindaco eletto vengono assegnati i due terzi dei seggi in consiglio, mentre gli altri seggi sono distribuiti proporzionalmente tra le altre liste in base ai voti ottenuti, con il metodo d'Hondt: si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2,3, ..., fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si scelgono, fra i quozienti ottenuti, disposti in una graduatoria in ordine decrescente, i più alti in numero pari a quello dei seggi da assegnare. I candidati sindaco sconfitti possono essere eletti in consiglio, a condizione che la lista collegata abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per assicurare almeno un seggio.

Se si presenta un unico candidato sindaco (e quindi una sola lista di supporto), vengono eletti sia il candidato sindaco che i candidati consiglieri, a patto che la lista

[41] https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nei-comuni/

sia stata votata da almeno il 50% degli elettori rappresentanti almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Questa soglia è stata abbassata al 40% per il 2023 dal d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 conv. dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14) e anche per le elezioni del 2024 l'art.4, co. 2, del d.l. 7/2024 (alla data di consegna del presente elaborato ancora in corso di conversione) ha previsto che nei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti, se è stata presentata e votata una sola lista, vengono eletti tutti i candidati della lista e il sindaco ad essa collegato, a condizione che abbia ottenuto almeno il 50% dei voti validi e che la percentuale di votanti non sia inferiore al 40% degli elettori (in sostituzione del 50% previsto normalmente dall'articolo 71, comma 10, del Testo Unico degli Enti Locali).
Dopo aver definito il numero di seggi assegnati a ciascuna lista, si procede a determinare quali dei candidati consiglieri proposti saranno effettivamente eletti in consiglio, basandosi sul numero di preferenze ottenute da ciascun candidato. In caso di parità di preferenze, il seggio viene assegnato seguendo l'ordine in lista.

3.4. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Per garantire la correttezza delle elezioni, la normativa vigente stabilisce criteri in base ai quali è possibile vietare o ridurre il diritto di un individuo di presentarsi come candidato. Questo diritto è sancito dall'articolo 51 della Costituzione, il quale garantisce a tutti i cittadini il diritto di partecipare alle competizioni per le cariche pubbliche. Questi criteri riguardano principalmente situazioni di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità.

L'**ineleggibilità** è un impedimento giuridico che influisce sulla capacità di essere eletti ed è determinata da particolari posizioni istituzionali e sociali che ricopre colui che si candida alle elezioni.[42]

Le motivazioni che determinano l'ineleggibilità sono progettate per assicurare una competizione equa tra i candidati e consentire agli elettori di esprimere liberamente

[42] Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi elettorali.

la propria volontà, evitando l'influenza di individui che, per via della loro posizione d'ufficio, potrebbero condizionare, anche solo psicologicamente, la scelta dei votanti. Questo meccanismo mira a prevenire qualsiasi forma di coercizione nei confronti del corpo elettorale. Quindi, l'istituto dell'ineleggibilità per le cariche pubbliche rappresenta un motivo di nullità dell'elezione poiché costituisce un impedimento legale, già presente prima delle elezioni, alla partecipazione attiva al processo elettorale.

L'**incompatibilità** è l'impedimento alla conservazione di una carica elettiva validamente conseguita, a causa di un ufficio o posizione ricoperti dall'eletto, il quale, a sua volta, deve scegliere una delle due condizioni, a pena di decadenza dalla carica elettiva.[43]

Le restrizioni dovute alle cause di incompatibilità derivano dall'articolo 97 della Costituzione, il quale promuove il principio di imparzialità e buon funzionamento dell'amministrazione, allo scopo di garantire che coloro che ricoprono incarichi pubblici mantengano un comportamento imparziale e libero da interessi personali contrastanti. Questo viene realizzato vietando il cumulo di più incarichi pubblici da parte dello stesso individuo, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi. L'incompatibilità può essere quindi definita come una condizione soggettiva in cui una persona non può occupare contemporaneamente più uffici o incarichi. Di conseguenza, chi è eletto deve scegliere tra il mandato elettivo e altri incarichi, al fine di evitare di non adempiere correttamente ai compiti legati alla propria carica, rischiando di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

L'**incandidabilità** è l'impossibilità di presentare la propria candidatura a causa dell'assenza dei requisiti soggettivi ritenuti essenziali dalla legge nella fase precedente l'elezione.[46]

Il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. legge Severino) ha stabilito che non possono essere candidati, tra l'altro, alle elezioni comunali coloro che hanno riportato una

[43] Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi elettorali [46] Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi elettorali.

condanna definitiva per una serie di reati elencati nel decreto stesso, per cui la eventuale elezione o nomina è nulla (art. 10).

In base all'art. 12 "in occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, (…), attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità".

3.5. Come i social media hanno rivoluzionato le elezioni comunali

Negli ultimi dieci anni, i social media hanno profondamente influenzato le famiglie italiane, lasciando un'impronta significativa sul comportamento dei cittadini. Così come nel mondo della moda, dei servizi e dei prodotti, anche nella scena politica riescono ad aver molta rilevanza tanto da condizionare in maniera significativa tutto l'elettorato e di conseguenza l'opinione pubblica. Pertanto, è cruciale che gli individui si sentano parte integrante e attivamente coinvolti nel processo politico, in modo da sentirsi come se stessero direttamente comunicando con la figura istituzionale del caso. La politica è strettamente intrecciata con il tessuto sociale, infatti in ogni luogo e in ogni circostanza si può fare politica come ad esempio nelle conversazioni quotidiane e negli scambi di opinioni tra le persone. L'avvicinarsi di un'importante scadenza elettorale, come quella più significativa, porta l'interazione e l'engagement sociale al loro apice. I social media svolgono un ruolo fondamentale nel filtrare, selezionare e reinterpretare le informazioni provenienti da varie fonti mediatiche. Ad esempio, i discorsi televisivi possono essere amplificati, criticati o discussi sui social media, così come gli articoli giornalistici vengono analizzati e reinterpretati. Le dichiarazioni dei leader politici sono sfruttate in molteplici modi, spesso in modo creativo, per alimentare il dibattito politico. Questo ha un impatto diretto su chi segue regolarmente i contenuti sui social media, ma anche un impatto indiretto quando gli utenti condividono e modificano contenuti provenienti da altre

fonti, influenzandone l'impatto complessivo. Non è insolito che un contenuto, ideato con determinati obiettivi, ottenga esiti diversi, talvolta opposti, una volta passato attraverso il filtro interpretativo dei social media. L'analisi di quanto accade su queste piattaforme permette di comprendere in modo significativo l'impatto globale delle parole chiave, degli eventi specifici e delle posizioni politiche durante la campagna elettorale. La direzione che prende un contenuto sui social media è spesso imprevedibile, poiché dipende dalla pluralità di utenti che li utilizzano, permettendo così di monitorare in tempo reale le variazioni nell'opinione pubblica, particolarmente mutevoli nel contesto del dibattito politico. Sempre di più, i partiti politici investono molto sui social media, con il tentativo di formare il consenso degli elettori. Il linguaggio politico è deliberatamente selezionato per provocare una risposta specifica dal suo pubblico di destinazione, però, la risposta effettiva - o il bersaglio - non è sempre in linea con le aspettative. Tuttavia, per avere successo, la comunicazione del leader deve essere rapida e insistente, poiché i candidati sono consapevoli che, se da un lato possono utilizzare potenti mezzi per instaurare una relazione, anche emotiva, con il cittadino, dall'altro devono continuamente rafforzare questo legame per evitare che si affievolisca. In effetti, oltre a generare un flusso comunicativo più esteso e articolato rispetto ai media tradizionali, i social media svolgono anche una funzione efficace nell'coinvolgimento dei cittadini, soprattutto quando incorporano video e immagini: quindi, oggi il leader deve piacere più che convincere, rovesciando il paradigma della teoria economica della democrazia secondo cui il consenso si basa, come sul mercato, sulla capacità di soddisfare l'utilità marginale del cittadino/consumatore [44]. Secondo un'indagine ISTAT "Aspetti della vita quotidiana", il 32% degli elettori preferisce seguire la politica principalmente tramite la televisione, mentre il 26% utilizza Internet come fonte primaria, soprattutto attraverso i social media, con Facebook in testa. Questo ha rappresentato una novità significativa negli ultimi anni. Al terzo posto si collocano i quotidiani, con il 15% di preferenza. Altri mezzi di informazione includono parenti, amici, riunioni, e così via. Chi segue la politica su Internet tende a stabilire un rapporto diretto con i leader politici e tende a votare in base a

[44] Cfr, Calise M., Musella F., *Il principe digitale*, Roma, Editori Laterza, 2021

sentimenti intensi come rabbia, delusione, fiducia ed entusiasmo. Al contrario, chi segue la politica in televisione tende a identificarsi con un partito o una fazione specifica, scegliendo di sostenere quella particolare fazione e votando per un senso di dovere civico. Infine, coloro che seguono la politica attraverso i quotidiani sono solitamente più attenti ai contenuti informativi, il che li porta a votare in modo più razionale. Purtroppo però bisogna fare attenzione sempre di più alla diffusione delle fake news, notizie create appositamente false per attirare tutta l'attenzione e per far credere una realtà distorta da quella che è realmente. Per tanto è sempre ragionevole e consigliabile, per non cadere in questa "trappola", documentarsi in maniera sufficiente e verificare di volta in volta la provenienza delle notizie.[45]

[45] https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/luso-dei-social-in-campagna-elettorale-comeinformare-in-modo-corretto/

Conclusioni

Al termine di questa ricerca, emerge chiaramente che la legge n.81 del 1993 rappresenta un campo ricco di sfide e di opportunità. Questa tesi ha cercato di analizzare come questa legge abbia cambiato il modo di percepire la politica da parte dei cittadini ed il modo di vedere il sindaco, non più come un'istituzione distaccata dal resto dei cittadini ma, al contrario, di percepirlo come una figura che possa realmente ascoltare le loro richieste e possa fare qualcosa di concreto per accogliere le loro istanze. Nell'elaborato ho cercato di rispondere alla domanda di come sia cambiato il nostro sistema elettorale, dalla prima Repubblica fino ai giorni nostri. Per fare ciò ho analizzato tutti i cambiamenti e le cause esterne che hanno portato alla legge n.81 del 1993, cercando di capire come le situazioni interne ed esterne al nostro Paese abbiano influenzato molto l'elettorato passivo. A seguito di vari scandali come Mani pulite e movimenti rivoluzionari, è emerso come la Repubblica Italiana fosse ancora instabile e soggetta a terremoti politici, complice anche il fatto che il nostro è ancora uno Stato "giovane" e non così stabile come si pensi. Questa tesi vuole mettere in luce come il nostro sistema elettorale abbia subito numerosi cambiamenti nel corso della sua storia e per fare ciò ho analizzato gli apparati statali più vicini al cittadino. Con la legge che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco, si è visto come la popolazione comunale si sia sentita, per la prima volta nella sua storia, veramente ascoltata ed abbia avuto la possibilità di essere rappresentata da una figura scelta direttamente e non, come in precedenza, dal Consiglio comunale.

Per fare ciò, ho fornito un quadro generale su come funzionano gli apparati statali comunali, cercando di dare una visione obiettiva di come lavorano. Inoltre, attraverso il TUEL del 18 agosto del 2000 ho voluto spiegare le differenze delle modalità di elezione nei comuni con popolazione sia inferiore che superiore ai 15.000 abitanti. Con il passare degli anni, l'astensione al voto da parte dei cittadini è cresciuta in maniera costante, a causa dell'eccessiva sfiducia dell'elettorato nei confronti dello Stato italiano. Una delle possibili risposte, per evitare tutto questo, potrebbe essere quella di avviare delle procedure concrete per consapevolizzare i giovani dell'importanza del voto nella scelta dei propri rappresentanti, magari

introducendo un programma che parta proprio dalla scuola, accompagnandoli in un percorso nelle prime esperienze elettorali. In conclusione, ho voluto offrire un quadro generale di come i social media abbiano rivoluzionato le elezioni comunali e soprattutto come abbiano cambiato il modo di rapportarsi dei rappresentanti politici, cercando di usare strumenti come la persuasione o l'inganno delle notizie per influenzare l'elettorato passivo, inducendolo a credere qualcosa di diverso dalla realtà. Per non cadere in queste notizie false, gli elettori dovrebbero guardare le notizie con grande scetticismo, verificandone sempre la fonte.

Bibliografia

Articolo 1 della Legge 10 Agosto 1964 n.663.

Art.12 t.u. modificato dall'art.1 della l.1964, n.663.

Articolo 14 comma 1 punto O) Statuto della Regione Siciliana "1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative".

Art.118 Costituzione della Repubblica Italiana, principio di Sussidiarietà.

ALBINI GIULIANA. Poveri e povertà nel Medioevo. Carocci editore, 2016.

BARBERO ALESSANDRO, I Comuni, Zanichelli 2023

BASSI NICOLA. "le Pubbliche Amministrazioni e il loro diritto. Elementi di diritto amministrativo sostanziale." (2013).

BERLETTI MICHELE. Il contenzioso amministrativo in Italia: o, L'amministrazione e la giustizia secondo la Legge 20 marzo 1865. L'Autore, 1865.

CALISE MAURO, F. Musella, Il principe digitale, Roma, Editori Laterza, 2021.

CIAFFI ADRIANO, Il Sindaco dei cittadini, la riforma elettorale dei comuni e delle province, Collana Editoriale ANCI, Bergamo, 1993.

DE ANGELIS GIANMARCO (2019) Fra Milano e l'Impero. Esordi e affermazione del governo consolare a Lodi nel secolo XII.

Enciclopedia giuridica Treccani vol.XII 1989 cit.

FANTIGROSSI UMBERTO. Nuovi sindaci: poteri e responsabilità. Università Carlo Cattaneo, 2005.

GUIDA ERBERTO. "La capacità giuridica della donna dopo la legge 17 Luglio 1919 N. 1176." Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie 85.Fasc. 332 (1920): 260-275.

La nuova legge comunale e provinciale, edizione istituto di studi municipali, Firenze 1992. Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari generali interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi elettorali.

NAJEMY JOHN. Italy in the Age of the Renaissance, 1300-1550, ed. Oxford, Oxford University Press, 2004.

PARDO FRANCHETTI VITTORIO - Studia Universitatis Babes-Bolyai-Historia, 2003.

Reti Medievali Rivista 13 (1), 3-25. https://doi.org/10.6092/1593-2214/352.

SAREDO GIUSEPPE, ed. La legge sulla amministrazione communale e provinciale: 4 maggio 1898, n. 164. Vol. 2. Unione tip.-editrice, 1902.

SERAFINI MARTA, and PIZZAROTTI FEDERICO. Il primo cittadino. add editore, 2014.

TANZINI LORENZO. A consiglio: la vita politica nell'Italia dei comuni. Gius. Laterza & Figli Spa, 2014.

VANDELLI LUCIANO, Organi e Sistemi Elettorali parte II, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2001.

Sitografia

http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/stories/detail/41181

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo

https://www.self-entilocali.it/2022/05/06/modifiche-al-tuel-novita-per-sindaci-dei-piccoli-comunie-inconferibilita-degli-incarichi/

https://www.comune.biccari.fg.it/elenco-amministrazione-e-uffici/il-sindaco/2-uncategorised/803le-competenze-del-sindaco

https://www.lagazzettadeglientilocali.it/riforma-tuel-cambia-la-disciplina-per-sindaci-erevisori_c.html

https://www.self-entilocali.it/2022/05/06/modifiche-al-tuel-novita-per-sindaci-dei-piccoli-comunie-inconferibilita-degli-incarichi/

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig

https://dait.interno.gov.it/pareri/71067

https://www.treccani.it/enciclopedia/tangentopoli_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed519/s450.htm

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-vi/capo-ii/art141.html
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;120
https://www.bassanini.it/wp-content/uploads/2013/09/La-riforma-del-titolo-V-della-Costituzionee-i-problemi-della-sua-attuazione.pdf

https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nei-comuni/

https://giurcost.org/decisioni/1996/0107s-96.htm

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/luso-dei-social-in-campagna-elettorale-comeinformare-in-modo-corretto/